

DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto professionista nato a il,
C.F. residente in Via nr. CAP Comune
..... prov.

in qualità di rappresentante dello studio associato con sede in
..... via nr. tel.
fax C.F. indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)..... indirizzo e-mail per conto dello stesso

oppure

in qualità di professionista operante presso il proprio studio in
via nr. tel. fax indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)..... indirizzo e-mail

iscritto all'albo/ collegio di
nr. P. IVA in possesso dei requisiti disposti
dall'art. 4 dello Statuto,

CHIEDE

di essere ammesso alla Cooperativa **Confapi Lombarda Fidi s.c.** sottoscrivendo € ... 300,00 (trecento/00) ... in azioni (nr. 6
azioni di € 50 cadauna)⁽¹⁾.

A TAL FINE DICHIARA

- di conoscere ed accettare senza riserve o condizioni le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti vigenti;
- di impegnarsi a osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni elemento modificativo della propria identità giuridica e amministrativa.

.....
(luogo e data)

.....
(Timbro e firma)

- Allegati: Certificato di attribuzione del numero di partita iva
 Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto aggiornati (per gli studi associati)
 Informativa sulla Privacy (articolo 13 D. Lgs. 196/2003)
 Copia contabile bonifico azioni in sottoscrizione (bonifico bancario su UBI Banca S.p.A. – CODICE IBAN: 15M03111126000000011025)

(1) Valore minimo complessivo della partecipazione sociale. E' fatto salvo il diritto dell'impresa di chiedere l'ammissione a socio sottoscrivendo un numero maggiore di azioni, comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

STATUTO - Articoli estratti**Articolo 4 - Requisiti e numero dei soci cooperatori**

[1] I soci non possono essere in numero inferiore a quello stabilito dalla legge.

[2] Possono essere ammessi come soci le micro imprese, le piccole e medie imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro dello sviluppo economico, e i liberi professionisti.

[3] Alla Società possono partecipare, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni.

[4] Fino a che la Società sarà assoggetta alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, i soci devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi del testo unico bancario.

Articolo 8 – Obblighi dei Soci

[1] I soci sono obbligati a versare alla Società un contributo annuale nella misura determinata dall'Assemblea dei soci qualora il Consiglio di amministrazione ne deliberi il pagamento.

[2] Al momento della richiesta della garanzia collettiva, i soci sono tenuti a:

a) corrispondere alla Società le spese nelle misure determinate dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% dell'importo del finanziamento garantito a favore del socio stesso;

b) effettuare un deposito di somme a titolo cauzionale e (o) a versare alla Società le commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni entro il limite massimo del 5% annuo dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società;

c) sottoscrivere e versare, a richiesta del Consiglio di amministrazione, anche per specifiche tipologie e/o linee di finanziamento garantite, un incremento della quota di capitale sociale, quale condizione per la concessione della garanzia, pari al 2% del valore della garanzia concessa, in multipli di € 50 con arrotondamento per eccesso, fino al raggiungimento di una quota massima di partecipazione complessiva al capitale per ciascun socio di € 10.000, escluso il valore delle eventuali azioni attribuite a titolo gratuito. E' fatto salvo il diritto del socio di ridurre l'ammontare della garanzia richiesta per ottenere il conseguente decremento della quota di capitale sociale da sottoscrivere e versare, quale condizione per la concessione della garanzia, fermo restando l'applicazione del criterio di cui al precedente periodo della presente lettera.

[3] I soci sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie, all'apertura di procedure concorsuali e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

[4] I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.

[5] Il domicilio dei soci è quello che risulta indicato nel libro dei soci. La variazione del domicilio avviene su richiesta del socio e ha effetto decorso trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta da parte della Società.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

[1] La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Articolo 11 - Recesso

[1] Fuori dei casi previsti dalla legge, il recesso del socio è ammesso alle seguenti condizioni:

a) per ciascun esercizio è ammesso il recesso di tanti soci che non superino il 3% del numero totale dei soci;

b) per ciascun esercizio è ammesso il recesso di tanti soci quanti sia consentito dal rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti ai sensi di legge per effetto dell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, maggiorati del 30%;

c) per ciascun esercizio è ammesso il recesso di tanti soci quanti sia consentito i) dalla complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi, e ii) dall'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.

[2] Il recesso non può essere parziale.

[3] La richiesta di recesso è comunicata alla Società con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun esercizio. Viene esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sentito il Collegio sindacale. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del quarto comma, le richieste di recesso trasmesse oltre il 30 settembre s'intendono ricevute dalla Società a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.

[4] Gli amministratori accertano l'avveramento delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma, alla data del 30 settembre dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta di recesso e secondo l'ordine cronologico di ricevimento della stessa. Nel caso di mancato avveramento delle condizioni, gli amministratori devono darne comunicazione entro il 31 dicembre del relativo esercizio al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Le richieste di recesso per le quali sia accertato il mancato avveramento delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del 1° comma s'intendono nuovamente presentate alla Società a far data dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.

[5] Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 14.

[6] Nel caso in cui il socio sia beneficiario di garanzie o di altre operazioni in essere, il recesso non potrà essere accordato fino a quando il socio non abbia estinto integralmente il rapporto finanziario medesimo.

Articolo 12 - Esclusione del socio

[1] Fermo quanto disposto dal precedente art. 9, il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dalla Società qualora il socio:

a) sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

b) perda i requisiti di ammissione previsti dagli artt. 4 e 5;

c) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.

[2] Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio qualora lo stesso:

a) non versi i contributi, le commissioni e le spese, nonché gli eventuali depositi cauzionali, previsti dall'articolo 8, nonostante la previa intimazione della Società;

b) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;

c) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

d) non abbia adempiuto alle obbligazioni inerenti i finanziamenti allo stesso concessi, con conseguente escussione della garanzia prestata dalla Società.

[3] La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo, trasmessa ai sensi del precedente art. 8. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.

[4] Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 4, comma 3.

Articolo 13 – Liquidazione delle azioni

[1] Nel caso di recesso o esclusione al socio, o in caso di morte ai suoi eredi, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni sottoscritte, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale e quello delle azioni di cui al successivo art.19, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio uscente.

[1-bis] Il Consiglio di amministrazione - previo parere del Collegio sindacale - ha la facoltà di limitare o differire, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni nel caso di recesso previsto dalla legge, esclusione o morte del socio, anche in deroga alle disposizioni del codice civile ed altre norme di legge, valutando i) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi, e ii) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.

[2] La somma eventualmente corrisposta al momento della sottoscrizione delle azioni a titolo di sovrapprezzo rimane acquisita alla Società e permane nell'apposita riserva statutaria.

[3] Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio. Tuttavia, qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, o dell'esclusione del socio, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione da parte del socio uscente, o dei suoi eredi, di tutte le obbligazioni a esse connesse.

[4] È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

[5] Le somme non riscosse entro 5 anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società e imputate alla riserva legale.

[6] In ogni caso il rimborso delle azioni è condizionato all'autorizzazione di Banca d'Italia nelle modalità dalla stessa previste.

Articolo 15 – Capitale sociale

[1] Il capitale sociale è variabile ma non inferiore al limite stabilito dalla legge ed è ripartito in azioni.

..... omissis

[3] Il valore nominale delle azioni è di 50 euro; ciascun socio sottoscrive un numero di azioni minimo pari a 6, pari ad un valore minimo complessivo della partecipazione sociale di 300 euro. Le imprese già socie alla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della deliberazione di modificazione del presente statuto, mantengono la propria partecipazione nei limiti di quanto sottoscritto. L'emissione dei titoli azionari è esclusa.

..... omissis